

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 luglio 2011

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di luglio dell'anno duemilaundici con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n°1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificata alla seduta l'Assessore Manuela ZUBLENA.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1744** OGGETTO :

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la normativa nazionale di riferimento in materia di pari opportunità, ed in particolare:

- il D.M. 17 luglio 1996 “Indicazioni alle aziende in ordine alla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile”;
- la legge 8 marzo 2000, n. 53 “Attuazione della Direttiva 96/34/CE ‘Congedi parentali’ ”;
- il decreto legislativo n. 198 del 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246”;
- la direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.196 "Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso ai servizi e la loro fornitura";

richiamata la normativa di riferimento in materia di mobbing, in particolare:

- la risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001;
- la direttiva 2000/78 CE del Consiglio della Comunità Europea, recepita dal D.lgs. n. 216/03;

viste le disposizioni dei contratti collettivi regionali di lavoro che prevedono la costituzione dei Comitati per le pari opportunità di cui all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e in particolare:

- l’art. 76 del testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, stipulato in data 13.12.2010;
- l’art. 23 del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale, stipulato in data 27.09.2006;

richiamata la deliberazione n. 3030 del 17.09.2005 con cui, in applicazione delle suddette norme dei contratti collettivi regionali di lavoro citati, si istituiva il Comitato per le pari opportunità della Regione Valle d’Aosta, composto dai rappresentanti designati dall’Amministrazione regionale e da un numero pari di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

richiamata la deliberazione n. 3602 del 28.10.2005 con cui si nominava la presidente del Comitato Pari Opportunità e si integrava la deliberazione n. 3030 del 17.09.2005 concernente l’istituzione e la composizione del Comitato Pari Opportunità;

richiamata la deliberazione n. 3826 del 30 dicembre 2009 con cui si rinnovava il Comitato Pari Opportunità della Regione;

visto l’art. 24 del citato contratto collettivo regionale di lavoro per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale, stipulato in data 27.09.2006, che prevede la costituzione del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing;

richiamata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 recante disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di Consigliere/a regionale di parità e in particolare l'art. 4 relativo ai piani triennali di azioni positive e il capo III relativo al/la Consigliere/a regionale di parità;

preso atto che successivamente è intervenuta la legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevede all'art. 21, comma 4, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG) che sostituisce, unificando le competenze in questo unico organismo, gli ex Comitati per le pari opportunità e mobbing costituiti in applicazione della contrattazione collettiva nazionale e dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge;

ritenuto che, nelle more della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali, la legge 183/2010 sia applicabile, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti i fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria (età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua) ed estesa all'accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera e alla sicurezza;

visto l'art. 66, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45, secondo cui gli enti, al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti anche in forma associata tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

visto l'art. 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 che prevede la possibilità, tra Regione ed enti locali, di concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

ritenuto di dover determinare dei criteri e delle modalità per la costituzione dei Comitati Unici di Garanzia della Valle d'Aosta;

vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, recante "Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" ed in particolare:

- Le regioni e gli enti locali adottano, nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuta, le linee di indirizzo necessarie per l'attuazione dell'art. 21 della legge 183/2010 nelle sfere di rispettiva competenza e specificità, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida.
- I CUG opereranno in un'ottica di continuità con l'attività e le progettualità poste in essere dagli organismi preesistenti.

- Ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, costituisce il CUG, le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi.
- Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
- Il CUG è nominato con atto del dirigente preposto al vertice dell'amministrazione, secondo quanto previsto per i singoli ordinamenti. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una volta sola. Il CUG entro 60 giorni dalla sua costituzione adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.
- Il/la presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione in base ai requisiti definiti nella direttiva oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
- Anche le componenti devono possedere i requisiti definiti nella direttiva e tale possesso deve essere verificato tramite i curricula presentati dagli interessati. A regime e, ove possibile anche in sede di prima costituzione, i curricula dovranno pervenire a seguito di procedura trasparente di interpello.
- La mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
- Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che sono quelle che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni in precedenza demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelle indicate nell'art. 57, comma 01 del d.lgs. 165/2001 (così come introdotto dall'art. 21 della legge 183/2010).
- Il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale dell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.
- Il CUG collabora con il/la consigliere/a nazionale di parità, con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – e con gli Organismi Indipendenti di Valutazione;

ritenuto, in accordo con gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 22/2010 i quali sono stati sentiti in data 20 giugno 2011, che sia necessario, nel rispetto dei principi delle linee guida sopra richiamate, vista la particolarità del comparto unico della Valle d'Aosta e la normativa regionale, integrarle come segue:

- In Valle d'Aosta il Comitato Unico di Garanzia è costituito, in forma associata, tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45.
- Il/la presidente è nominato/a con atto della Giunta regionale con i criteri e le modalità previsti dalle linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 ed è componente aggiuntivo/a del CUG.
- I/le componenti del CUG sono designati/e dalle OOSS più rappresentative e da un pari numero di rappresentanti designati/e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45, nonché da altrettanti/e componenti supplenti assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, con i criteri e le modalità previste dalle linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.
- I rappresentanti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, verranno così designati:

Ente	componenti effettivi	Componenti supplenti
Regione autonoma Valle d'Aosta	2	2
Enti locali	2	2
Comitato regionale gestione venatoria (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	/	1
Chambre Valdôtaine (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	1	/
ARPA (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	1	/
Office du tourisme (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	/	1
TOTALE	6	6

- I/le componenti del CUG sono nominati/e con atto del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione dell'Amministrazione regionale.
- Il CUG collabora oltre che con gli organismi previsti dalla Direttiva nazionale anche con il/la Consigliere/a di Parità regionale, la Consulta regionale per le pari opportunità e la Consigliera di fiducia, quando nominata;

preso atto della lettera prot. n. 3779 del 13 luglio 2011 con la quale il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali comunica che l'Assemblea del CPEL, nel corso

della seduta del 12 luglio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine alla presente proposta di deliberazione;

sentite le Organizzazioni sindacali in data 7 luglio 2001 e 18 luglio 2011;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23.12.2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento del Personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di determinare, in accordo con gli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 22/2010 i quali sono stati sentiti in data 20 giugno 2011, i criteri e le modalità per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia del comparto unico della Valle d'Aosta integrando le linee guida nazionali di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 come segue:

- In Valle d'Aosta il Comitato Unico di Garanzia è costituito, in forma associata, tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45.
- Il/la presidente è nominato/a con atto della Giunta regionale con i criteri e le modalità previsti dalle linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 ed è componente aggiuntivo/a del CUG.
- I/le componenti del CUG sono designati/e dalle OOSS più rappresentative e da un pari numero di rappresentanti designati/e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 45, nonché da altrettanti/e componenti supplenti assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, con i criteri e le modalità previste dalle linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.
- I rappresentanti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, verranno così designati:

Ente	componenti effettivi	Componenti supplenti
Regione autonoma Valle d'Aosta	2	2
Enti locali	2	2

Comitato regionale gestione venatoria (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	/	1
Chambre Valdôtaine (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	1	/
ARPA (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	1	/
Office du tourisme (in rappresentanza degli altri enti del comparto)	/	1
TOTALE	6	6

- I/le componenti del CUG sono nominati/e con atto del Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione dell'Amministrazione regionale.
 - Il CUG collabora oltre che con gli organismi previsti dalla Direttiva nazionale anche con il/la Consigliere/a di Parità regionale, la Consulta regionale per le pari opportunità e la Consigliera di fiducia, quando nominata;
- 2) di conformarsi, per quanto non disposto al punto 1) alle linee guida nazionali sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.

§